

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Autonomie Locali

Il Presidente della Regione

Assessore ad interim

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n° 9 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n° 3” pubblicato sulla G. U. R. S. n° 25 del 01 giugno 2022;

VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n° 3, come modificato dal D. P. 15 aprile 1970, n° 1, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente n° 181/Area1/S.G. del 10 novembre 2025 ed in particolare l'articolo 2 con cui il Presidente della Regione, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni politico – amministrative, ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTO l'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n° 16 e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 169 il quale dispone che: “ *le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile ed il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre* ” ;

VISTA la legge regionale 04 maggio 1979, n° 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n° 7 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica* ”;

VISTA la legge regionale 01 settembre 1993, n° 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione dei detti enti. Norme modificative ed integrative*”

del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7 Titolo II ”;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n° 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante “ *Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n° 11, recante “ *Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie*”;

VISTA la legge regionale del 19 febbraio 2026, n° 4;

VISTO l'articolo 8 del D. Lgs. P. Reg. 20 Agosto 1960, n° 3 che prevede la fissazione della data delle elezioni amministrative con decreto di convocazione dei comizi elettorali dell'Assessore regionale degli Enti locali (oggi Autonomie locali e Funzione pubblica) da emanarsi, previa deliberazione della Giunta Regionale, non oltre il 60° giorno ed, eccezionalmente, non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 04 marzo 2026 con la quale viene fissata per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 07 e lunedì 08 giugno 2026, la data per l'elezione dei sindaci e dei rispettivi consigli comunali, e conseguentemente dei presidenti e dei consigli circoscrizionali del comune di Messina, per i comuni di cui all'Elenco allegato quale parte integrante della medesima deliberazione;

PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 03 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 10, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante “ *Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni*”, riguardante la popolazione residente in ciascun comune della Repubblica censita al 31 dicembre 2021 e dichiarata popolazione legale alla data anzidetta;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana adottato in qualità di Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica n° 125 del 23 marzo 2026 di convocazione dei comizi per le elezioni amministrative dell'anno 2026 ;

RILEVATO che nell'allegato “A” parte integrante del suddetto decreto n° 125 del 23 marzo 2026 per mero refuso di elaborazione grafica il comune di Messina riporta erroneamente quale numero di consiglieri assegnati quello di “35” anziché quello corretto di “32”;

RILEVATO che si rende necessario, pertanto, procedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni esplicitate in premessa, nell'Allegato “A” parte integrante del Decreto del Presidente della Regione Siciliana adottato in qualità di Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica n° 125 del 23 marzo 2026 il numero dei consiglieri assegnati al comune di Messina, che per mero refuso di elaborazione grafica è stato erroneamente indicato in 35, è rettificato in “32”.

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato al Presidente della Corte di Appello competente per territorio, e, per mezzo del Prefetto della provincia di Messina, al Commissario Straordinario del comune di Messina, nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali;

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul Sito Istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n° 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo, li 27 marzo 2026

**On.le Presidente della Regione Siciliana
Assessore alle Autonomie Locali ed
alla Funzione Pubblica ad interim
On.le Renato Schifani**

RENATO Firmato digitalmente
da RENATO SCHIFANI
SCHIFANI Data: 2026.03.27
10:18:36 +01'00'